

5. *Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale*

L'art. 3, D.Lgs. n. 167/2011 «prevede che possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età». L'apprendistato qualificante costituisce una evoluzione del precedente contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, disciplinato prima dell'approvazione del Testo unico nell'art. 4, D.Lgs. n. 276/2003. L'art. 3 del Testo unico disciplina solo la parte formativa del rapporto, in quanto la parte relativa agli obblighi contrattuali e lavorativi delle parti è disciplinata dall'art. 2 Testo unico. L'apprendistato qualificante è un contratto di apprendistato che prevede lo svolgimento di un percorso formativo che porta al conseguimento di una qualifica o del diploma professionale; questi percorsi possono essere anche inseriti all'interno del ciclo di studi necessari per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. La legge (art. 3, comma 2) precisa che la qualifica e il diploma professionale dovranno essere definiti ex D.Lgs. n. 226/2005.

Finalità e applicabilità

Il comma 1, art. 3, Tu precisa che l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può essere instaurato: in tutti i settori di attività; per giovani e per adolescenti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del 25° anno di età. A tal fine è bene precisare che, per:

- adolescenti si intendono i minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni (principali destinatari di tale percorso) che abbiano assolto l'obbligo scolastico (10 anni);
- giovani si intendono i soggetti di età compresa tra i 18 e i 25 anni.

È bene inoltre far presente che con la locuzione «fino al compimento del venticinquesimo anno di età» non si dovrebbe ritenere valido il concetto di 25 anni e 364 giorni; ma il più stringente termine del giorno di compimento del 25° (24 anni e 364 giorni). L'obiettivo della nuova forma di apprendistato è quello di inserire adolescenti e giovani nel mondo del lavoro al fine di far ottenere: la qualifi-

ca; il diploma professionale (anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione).

La predetta tipologia sostituisce l'ormai abrogato apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione ex D.Lgs. n. 276/2003.

Durata e regolamentazione

Ai sensi del comma 1, art. 3, Testo unico la durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa: a 3 anni, ovvero 4 anni nel caso di diploma quadriennale regionale. Il comma 2 dell'art. 3 Testo unico precisa che la regolamentazione dei profili formativi della predetta tipologia di apprendistato è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La norma inoltre prevede il rispetto dei seguenti principi direttivi:

- la definizione della qualifica o del diploma professionale dovrà avvenire ex D.Lgs. n. 226/2005;
- la previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, dovrà essere congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo gli standard minimi formativi definiti ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005;
- il rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative è volto alla determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni.

Formazione

Durante il predetto periodo, l'apprendista dovrà svolgere un monte ore di formazione che viene definito da ciascuna Regione, in modo da essere congruo rispetto al conseguimento della qualifica o del diploma professionale. Il monte ore dovrà rispettare

gli standard minimi formativi definiti ai sensi del D.Lgs. 17.10.2005, n. 226. Le ore di formazione potranno essere effettuate indifferentemente all'interno o esterne all'azienda: sono le Regioni legittimate a valutare come ripartire le predette ore.

Retribuzione

In tema di retribuzione è bene far presente che il D.L. n. 34/2014, convertito con legge n. 78/2014, ha previsto una disciplina *ad hoc* per il solo contratto di apprendistato di primo livello prevedendo che, fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo. In fase di conversione è stata prevista la retribuzione delle ore di formazione almeno nella misura del 35%, con ciò permettendo gestioni di miglior favore.

Apprendistato di I livello trasformato in apprendistato professionalizzante

Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale, allo scopo di ottenere la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibi-

le la trasformazione del contratto di apprendistato per la qualifica (modulo previsto per i minori) in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva (art. 9, comma 3, legge n. 99/2013). La regola si applica anche ai contratti di apprendistato per la qualifica in corso al 28 giugno 2013 e con formazione ancora da esaurire, sempreché il Ccnl stabilisca la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato (Min. lavoro, circ. n. 35/2013).

Apprendistato stagionale di I livello

In fase di conversione del D.L. n. 34/2014 la legge introduce la possibilità di stipulare un contratto di apprendistato di primo livello stagionale. La disposizione è introdotta nell'art. 3, comma 2-*quater* secondo il quale «Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali».